



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF032
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	TASSA ANNUALE SUI LIBRI SOCIALI ENTRO IL 16 MARZO
RIFERIMENTI	ART.23 TARIFFA DPR 641/72; CM 41/2011; RM 170/2000; CM 108/96
CIRCOLARE DEL	21/02/2017

ENTRO IL 16 MARZO LE SOCIETÀ DI CAPITALI SONO CHAMATE AL VERSAMENTO

Entro il prossimo 16/03/2017 le società di capitali sono tenute, come di consueto, al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

Le regole sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno e pertanto il versamento resta fermo ad:

- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al versamento della tassa annuale le sole *“società di capitali”* (Spa, srl e Sapa) anche se in forma di società consortile o aziende speciali degli enti locali.

Inoltre, sono obbligate al versamento (CM 108/96) le società di cui sopra che si trovino:

- in **liquidazione ordinaria**
- in **procedura concorsuale**, ad esclusione delle società fallite.



TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE: non presuppone alcun ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessaria una nuova vidimazione dei libri sociali.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **escluse** dal versamento in esame (non assolvono la tassa di concessione governativa né in sede di iniziale vidimazione, né in sede di versamento annuale):

	le società cooperative e di mutua assicurazione.
a)	<u>Vidimazione facoltativa:</u> per la vidimazione di libri e registri da parte di cooperative (es: libro decisioni soci) è dovuta la tassa di CCGG di € 67 per ogni 500 pagine (o frazione di 500 pagine).
b)	consorzi diversi dalle società consortili (RM 411461/90)
c)	le società di capitali dichiarate fallite (Ord.Trib. di Torino, 19/02/96; il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che vanno vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”)
d)	le società sportive dilettantistiche (società di capitali “senza scopo di lucro”): <ul style="list-style-type: none"> ▪ affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di formazione sportiva ▪ il cui atto costitutivo sia conforme ai provvedimenti in materia di Onlus (L. 289/2002).



SOGGETTI ESCLUSI: rimangono escluse le imprese costituite in forma diversa:

- **imprese individuali e società di persone**
- **enti non commerciali** (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

La **tassa annuale**:

- dovuta dalle società tenute alla vidimazione dei libri sociali (le società di capitali)
- si ritiene dovuta **per singolo anno solare** (non per esercizio o periodo d'imposta).

Esempio1

Srl costituita il 1/12/2016 con scadenza del 1° esercizio il 31/12/2017; in tal caso, la tassa:

- in sede di costituzione della società è stata versata per l'anno 2016
- è dovuta, sempre in misura piena, per il 2017.



Operazioni straordinarie: la tassa è dovuta interamente anche per le società cessate nel 2017 o estinte in tale anno a seguito di operazioni straordinarie (es: Srl incorporata da altra società).

IMPORTO DOVUTO

La tassa annuale:

- è calcolata in **misura forfettaria**, a prescindere dal n° di libri o pagine utilizzati nell'anno, in base:
 - al **capitale sociale** (o del fondo di dotazione) **esistente al 1° gennaio 2017**
 - non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente all' 1/01/2017 (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2018).

**CAPITALE SOCIALE
ALL'1/01/2017**



≤ € 516.456,90



Tassa Annuale: € 309,87

> € 516.456,90



Tassa Annuale: € 516,46

Esempio2

La Beta srl presenta al 1/01/2017 un capitale sociale di € 100.000; in data 10/03/2017 l'assemblea delibera un aumento di capitale pari ad € 600.000; tale aumento:

- sarà rilevante dal 2017 ai fini della tassa (che nel 2018 sarà pari a € 516,46)
- pertanto al 16/03/2017 la società continua a versare € 309,87.

Deducibilità: la tassa è **deducibile ai fini IRES** ("per cassa", ex art. 99 Tuir) **ed IRAP**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato mediante F24, con modalità telematiche, tenendo presente che:

- nel caso di **saldo "a zero"** (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
- nel caso di **saldo a debito** (con/senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. In aggiunta a Entratel/Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.

In particolare, nella Sezione "Erario" vanno riportati i seguenti dati:

- codice tributo **"7085"**
- periodo di riferimento **"2017"**.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	7085		2017	309,87	



SOCIETÀ COSTITUITE NEL 2017: le Srl o Spa costituite dopo il 1/01/2017:

- se ancora prive di P.Iva: devono versare la tassa annuale mediante bollettino di C/C postale n. 6007, intestato a: "Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara"; causale: "bollatura e numerazione libri sociali"
- se già in possesso di P.Iva: possono anch'esse pagare tramite F24, con l'ordinario codice tributo 7085 prima di presentare la dichiarazione di inizio attività su cui vanno riportati gli estremi del versamento.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
SANZIONI

Nell'ambito del DPR 641/72 non si riscontra più alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale.



N.B.: con la riforma del 1997 è stato, infatti, **soppresso l'art. 9 c. 3 DPR 641/72** nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa dal 100% al 200%: "chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima".

La dottrina maggioritaria ritiene applicabile all'omesso/tardivo versamento della tassa annuale la **sanzione "ordinaria"** in materia di omesso versamento dei tributi (art. 13 c. 3 D.Lgs. 471/97), pari al:

- **30% dell'importo dovuto;**
- **15% se il versamento è eseguito con ritardo < 90 giorni**
- **1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo < 15 giorni.**



ATTENZIONE: secondo alcune CCIAA e la stessa Agenzia delle entrate (siti web istituzionali) per la violazione continua a trovare applicazione **la sanzione dal 100% al 200% della tassa** (in ogni caso, di importo non inferiore a €. 103,00) ai sensi del (soppresso) art. 9 c.1 DPR 641/72; si consiglia, pertanto, di consultarsi con la CCIAA competente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di carente/omesso versamento del tributo è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (il tributo rientra tra quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate), a condizione che la violazione non sia già stata constatata dalla CCIAA competente.

RIDUZIONE	SANZIONE	ALIQUOTA RIDOTTA	GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
1/10	0,1% a giorno	da 0,1% a 1,4%	entro il 14° giorno dalla scadenza
	15%	1,50%	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1/9	15%	1,67%	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
1/8	30%	3,75%	entro 1 anno dalla scadenza del versamento
1/7	30%	4,29%	entro 2 anni dalla scadenza del versamento
1/6	30%	5%	oltre 2 dalla scadenza del versamento



INTERESSI: l'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora (a decorrere dal 2017 pari allo 0,1%, in luogo di 0,2% applicato fino al 31/12/2016).

Qualora il versamento "tardivo" della tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest'ultima, va commisurata ai giorni di ritardo nel versamento della tassa annuale (CM 41/2011).

Esempio: qualora un versamento di € 1.000 sia eseguito con 2 giorni di ritardo e la violazione sia regolarizzata entro 15 gg dalla scadenza, la sanzione è pari a € 2, cioè € 1.000 x 0,1%

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO: occorre utilizzare **2 diversi modelli:**

1) MOD. F24: per indicare (anche in compensazione):

- imposta: codice tributo **7085**
- interessi: **stesso codice tributo** (non esiste un codice apposito)

2) MOD. F23: per indicare la sanzione: riportando:

- **codice ufficio "RCC"** (campo 6)
- **causale "SZ"** (campo 9)
- **anno 2016** (campo 10)
- **codice tributo "678T"** - sanzione pecuniaria tasse di Concessioni governative" (campo 11).

Esempio3

La Alfa srl non ha versato entro il 16/03/2016 la tassa dovuta per il 2016 pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 16/03/2017 la società dovrà versare:

→ **con F24:**

- la tassa di €. 309,87
- gli interessi così calcolati:
 - $309,87 \times 0,2\% \times 290 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$: 0,49
 - $309,87 \times 0,1\% \times 76 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$: 0,06

totale interessi dovuti €. 0,56

→ **con F23:** la sanzione ridotta pari a € 11,62 (€. 309.87 x 3,75%)

Pertanto, il mod.F24 va così compilato:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2016	310,42	

Il mod.F23 va così compilato:

DATI DEL VERSAMENTO									
6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)		8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO			
R C C					S Z	2 0 1 6			
11. CODICE TRIBUTO		12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO			
6 7 8 T				11 6 2					

VIDIMAZIONE DEI LIBRI "SOCIALI" - OBBLIGHI

Al momento della richiesta di vidimazione dei libri sociali al Registro Imprese (o ad un Notaio) tramite la compilazione del Modello L2:

- a) se effettuata successivamente al 16/03/2017: va esibita copia del versamento (mod. F24 o bollettino postale)
- b) se anteriore al 16/03/2017: la prova del pagamento:
 - non può essere richiesta, non essendo decorso il termine per il versamento (RM 170/2000)
 - eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa, potranno essere effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni.

Esempio4

Se una Srl deve vidimare il Libro delle assemblee in data 26/02/2017, il Registro Imprese non può richiedere la copia dell'F24 attestante il pagamento.

TASSA CCGG LIBRI SOCIALI e IMPOSTA DI BOLLO LIBRI CONTABILI
LIBRI "SOCIALI" DA "VIDIMARE"

Sono soggetti alla tassa CCGG i libri sociali "obbligatorii" previsti dall'art. 2421 Cod. Civ.:

libro Soci	libro del Collegio sindacale
libro delle Assemblee	libro delle Obbligazioni
libro del Consiglio di amministrazione	libro delle Assemblee degli Obbligazionisti
ogni altro libro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali (es.: rifiuti speciali, ecc.)	

LIBRI "CONTABILI"

Gli altri registri previsti:

- dal Codice Civile: Libro Giornale e Libro degli Inventari:	▪ <u>non vanno più vidimati</u> (non si paga alcuna tassa CCGG)
- dalle norme tributarie (Dpr 600/73 e Dpr 633/72): Registri IVA, Libro dei Cespiti, ecc.:	▪ vanno <u>solo numerati dal soggetto utilizzatore</u> : è prevista l'apposizione <u>dell'imposta di bollo</u> al momento della loro utilizzazione

MODALITA' DELLA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Numerazione e bollatura va effettuata alternativamente:

- presso il Registro Imprese della CCIAA competente
- presso un notaio.

TASSE DI CCGG ANCORA APPLICABILI

La vidimazione dei libri sociali da parte:

delle società cooperative (obbligatoria)	€ 67 ogni 500 pagine (o frazione di essa)
-------------------------------------------------	-------------------------------------------